

In questo numero:

- 1. Ads di Comunità e il ruolo degli ETS**
- 2. Recupero crediti, quali sono le valutazioni da fare**
- 3. Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali per le imprese**

1. Ads di Comunità e il ruolo degli ETS

Già qualche anno fa scrivevo e sostenevo che fosse necessario modificare l'Amministrazione di Sostegno e rivederne l'organizzazione per poter rispondere alle nuove esigenze espresse dalla società e superare le criticità emerse sino ad oggi.

Nel corso degli anni, infatti, sono emerse istanze sociali sempre più differenziate e di dimensioni tali per cui è impensabile poter disporre interventi puntuali, in un rapporto 1:1, - un amministratore di sostegno per ogni beneficiario -, come prevederebbe, invece, la legge 6/2004.

Questa oggettiva difficoltà deriva anche dalla cronica carenza di soggetti, - parenti, volontari o professionisti -, disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

L'idea alla quale avevo pensato e che avevo proposto era ed è quella dell'**Amministratore di Sostegno di Comunità (AdSC)**, ossia un amministratore di sostegno chiamato ad assistere non uno solo ma diversi beneficiari che, per collocazione abitativa, geografica ed età, necessitano di interventi simili tra loro se non pressoché identici.

Dunque, una figura che senza snaturare le caratteristiche originarie, ne possa garantire l'effettiva operatività, anche in futuro.

Da allora questa idea è andata avanti, è stata approfondita e studiata in diversi incontri ed è già stata adottata in alcune realtà, in particolare Strutture Residenziali per Anziani.

Oltre a questa nuova figura, di fatto già operativa anche se non prevista espressamente a livello normativo, sono state avanzate anche altre proposte di modifica alla legge 6/2004 (tra cui l'introduzione del profilo esistenziale di vita, il patto di rifioritura e il rafforzamento dell'empowerment negoziale), ma, - almeno a parere di chi scrive -, dalla dubbia realizzabilità ed efficacia.

Nel contesto all'AdSC, un ruolo fondamentale può essere assunto dagli Enti del Terzo Settore, introdotti nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017, c.d. Codice del Terzo Settore.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 131/2020, ha chiarito che "gli ETS, in quanto rappresentativi della 'società solidale', spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal

tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione (...) sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi rilevanti), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della c.d. "società del bisogno"

Gli ETS, inoltre, grazie alla relazione di prossimità con le comunità di riferimento, posseggono una spiccata attitudine nell'intercettare, interpretare e soddisfare le esigenze collettive, talvolta più rapidamente rispetto ai soggetti pubblici (Renna M., "Amministrazione di sostegno e conflittualità familiare: per una valorizzazione degli enti del Terzo settore", in Famiglia e diritto, n. 1/2025).

Dunque, anche in relazione al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore, è opportuno, oltre che necessario per i motivi di cui si è detto, valorizzare i punti di contatto già esistenti tra Ads e ETS, affidando a questi enti incarichi di AdSC.

Proprio gli ETS, infatti, potrebbero diventare alcuni tra i protagonisti principali nella gestione delle istanze sociali, facendosi portatori di quei concetti di comunità e di mutuo aiuto che, - seppur già previsti in vari provvedimenti legislativi (come, ad esempio, legge 112/2016 e 33/2023) -, richiedono, però, di essere quanto prima riscoperti e valorizzati e messi in pratica.

2. Recupero crediti, quali sono le valutazioni da fare?

La vita di ogni impresa è complessa e si divide tra una serie di attività di diverso tipo (la produzione, il marketing, la gestione del personale, ecc.) che vanno tutte costantemente gestite e monitorate. Tra le varie attività di un'impresa la gestione del credito è, senza alcun dubbio, una di quelle che si possono definire vitali per l'esistenza dell'impresa stessa.

Se l'impresa non dispone dei mezzi economici necessari per finanziarsi, è l'attività stessa ad essere a rischio di sopravvivenza.

Quello che spesso si osserva quando si viene chiamati ad assistere le imprese, è che fino a quando l'attività funziona e genera utili, la gestio-

ne del credito non è considerata altro che una regolare, ordinaria e puntuale gestione contabile. Tutto cambia, però, quando l'impresa per vari motivi entra in difficoltà e non è più in grado di garantire i flussi di liquidità necessari anche solo per l'attività ordinaria.

Nell'ambito dell'attività di credit management, si colloca anche il cd. recupero crediti.

Facile a dirsi, meno facile a farsi.

Quali sono le valutazioni che bisogna fare perché il recupero crediti sia efficace e garantisca all'impresa di poter incassare somme e liquidità che diversamente andrebbero perse?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, quando si parla di recupero crediti non contano solo i numeri, ma sono anche altre le questioni importanti.

Ne ho parlato in un articolo pubblicato sul blog dello Studio, intitolato "**Recupero crediti, meglio l'uovo sicuro oggi o la gallina domani?**".

Buona lettura!

3. Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali per le imprese

Salvo ulteriori proroghe, **entro il 31 marzo 2025** le imprese dovranno stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali (cioè sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Lo prevede la legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 101 - 111 della L. 213/2023) che intende in questo modo assicurare un ristoro economico alle imprese aventi sede in Italia in caso di eventi catastrofali a cui conseguirebbero danni alla popolazione, alle imprese ed alle infrastrutture.

Nello specifico tale obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., mentre sono escluse da questo adempimento le imprese agricole e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza dovrà coprire i danni relativi ai seguenti beni:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

La stipula dell'assicurazione in oggetto è obbligatoria e l'eventuale inadempimento inciderà in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario finanziate con risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici. In sostanza, le imprese non assicurate non potranno beneficiare di alcun supporto economico pubblico in caso di danni causati da eventi catastrofici.

Ti è piaciuta questa newsletter?

**Scrivimi a magri@studiolegalemagri.it
se vuoi approfondire qualche argomento
o vuoi suggerirmene qualcuno!**

© 2025 Studio Legale Magri

Questa pubblicazione e le informazioni qui contenute hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale propriamente inteso o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni.

www.studiolegalemagri.it